



# COMUNE DI SENEGHE

*Provincia di Oristano*

Piazza G. A. Deriu, 1 - 09070 Seneghe  
C.F. \p. I.V.A. 00070890959

Tel +39.0783 548012 - 548013 - 548184 - 548191  
Fax +39.0783 51652

comune.seneghe@tiscali.it – protocollo.comune@pec.comunas.it

## REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

### INTEGRAZIONE

## REGOLAMENTO ASSIMILAZIONE RIFIUTI

Redatto secondo l'Allegato alla Deliberazione G.R. n. 19/44 del 14.5.2013

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 23.10.2013

---



## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
1.1 DEFINIZIONI .....	4
1.1.1 Materiali .....	4
1.1.2 Soggetti .....	4
1.1.3 Attività e strutture.....	4
1.2 CLASSIFICAZIONE.....	6
1.2.1 Rifiuti urbani.....	6
1.2.2 Rifiuti speciali.....	6
<b>TITOLO II – ASSIMILAZIONE.....</b>	<b>9</b>
1.3 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI .....	9
1.3.1 Criteri qualitativi .....	9
Tabella 1: Tipologie di rifiuti assimilabili.....	9
1.3.2 Criteri quantitativi.....	10
1.3.2.1 Criteri generali di assimilazione quantitativa.....	10
1.3.2.2 Criteri specifici di assimilazione quantitativa.....	11
Tabella 2: Quantitativi conferibili di rifiuti per l'assimilabilità.....	11
1.3.2.3 Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione .....	12

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani e rifiuti speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**.

Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le definizioni riportate di seguito.

#### 1.1.1 Materiali

- a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- c. **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- d. **frazione secca residua**: i materiali a basso (o nullo) tasso di umidità aventi, di norma, elevato contenuto energetico;
- e. **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f. **ingombrante**: bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.

#### 1.1.2 Soggetti

- a. **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
- b. **detentore**: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c. **soggetto gestore**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
- d. **Ente locale attuatore**: il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta individuato nel Piano provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede con apposito piano attuativo all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

#### 1.1.3 Attività e strutture

- a. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- b. **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, compresa la gestione

- dei centri di raccolta (o ecocentri), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- c. **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- d. **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro–metalli o plastica–metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- e. **raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal soggetto gestore;
- f. **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- g. **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- h. **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- i. **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- j. **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- l. **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- n. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto

delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- o. **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- p. **centro di raccolta o ecocentro:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. 8.4.2008 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Le frazioni di rifiuto conferibili sono quelle precisate all'art. 25 del presente Regolamento;
- q. **area attrezzata di raggruppamento:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- r. **bonifica:** insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- s. **messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

## 1.2 CLASSIFICAZIONE

### 1.2.1 Rifiuti urbani

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

### 1.2.2 Rifiuti speciali

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc.;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali;

- d. i rifiuti da attività di servizio;
- e. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- f. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

PAGINA BIANCA



## TITOLO II – ASSIMILAZIONE

### 1.3 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'[art. 195 comma 2, lett. e\) del D.Lgs 152/2006](#), ai sensi del presente Regolamento sono considerati **rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani** quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni.

#### 1.3.1 Criteri qualitativi

Sono **assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi** appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento nella Tabella 1:

Tabella 1: Tipologie di rifiuti assimilabili

Descrizione	CER
imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti)	15 01
frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno)	20 01
scarti da cucine e mense	20 01 08
scarti da giardini e parchi	20 02
scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 02 06 01
scarti della lavorazione del legno	03 01 05
scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 20 01 11
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	20 01 36
medicinali scaduti	20 01 32
pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34
rifiuti ingombranti	20 03 07
rifiuti urbani non differenziati	20 03 01

**Non sono assimilati ai rifiuti urbani** gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal [comma 1, lett. d\) dell'art. 218 del D.Lgs 152/06](#).

Rientrano nei **"rifiuti urbani non differenziati assimilati"** i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti **criteri di qualità**:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio :
  - consistenza non solida;
  - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - fortemente maleodoranti;
  - eccessiva polverulenza;

- d. siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) relativamente all'individuazione dei rifiuti non pericolosi diversi dagli urbani ammessi allo smaltimento in discarica e dall'art.7, comma 5 del [D.Lgs n. 36/2003](#) relativamente ai criteri di ammissione in discarica;
- e. non siano classificati come pericolosi.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del [DPR 15 luglio 2003, n.254](#), sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti **rifiuti sanitari**, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d. rifiuti da attività di spazzamento;
- e. rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

### 1.3.2 Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- a. dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b. del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- c. della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- d. della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- e. della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'[art. 200 del D.Lgs 152/2006](#), o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa:

- i criteri generali indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità,
- i criteri specifici dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

#### 1.3.2.1 Criteri generali di assimilazione quantitativa

Ai fini dell'assimilazione **non sono considerati urbani** i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con **superficie di vendita** come definita dall'[articolo 4, comma 1, lettera c\), del D.Lgs n. 114/1998](#), **eccedente il limite di 1.000 mq.**

**Sono sempre considerati urbani** i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza dei locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel [Titolo II](#) del presente Regolamento.

**Sono inoltre considerati assimilati**, se conferiti secondo le modalità indicate nel Titolo II del presente Regolamento, i **rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato** proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la **superficie a verde non superi 300 metri quadri**.

**Non sono assimilati agli urbani** i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

**Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte** i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

### 1.3.2.2 Criteri specifici di assimilazione quantitativa

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i **seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella**.

Tabella 2: Quantitativi conferibili di rifiuti per l'assimilabilità

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	1	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	1	50
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,25	12,5
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	50
Imballaggi primari in vetro	15 01 07 - 20 01 02	1	50
Imballaggi secondari cellullosici e plastici	15 01 01 - 15 01 02	2	100
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	1	
Medicinali scaduti	20 01 32	0,05	
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	0,05	
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	5	
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	10	
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	10	
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	50
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	5	
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 - 02 06 01	0,25	12,5
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	0,12	6

(\*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

**Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale**; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

**I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal Regolamento comunale.**

**Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.**

1.3.2.3 Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

**In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.**

I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

La richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da:

- a. documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
- 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
  - 2) specificazione dell'attività svolta;
  - 3) tipologia del rifiuto prodotto;
  - 4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
  - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
  - 6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
  - 7) superfici aziendali complessive;
  - 8) numero di addetti complessivi;
  - 9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";
- b. elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati).

La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.